



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 748 del 31/10/2022

**Oggetto: RINNOVO ATTI CONVENZIONALI TRA LA ASL VCO E L'ISTITUTO AUXOLOGICO DI PIANCAVALLO ANNO 2023:**

- PER ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOOL E PATOLOGIE ALCOOL CORRELATE**
- PER LA PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI**
- PER EFFETTUAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA DI CONSULENZE SPECIALISTICHE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Premesso che** con l'Istituto Auxologico di Piancavallo, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio della nostra ASL in Verbania e Piancavallo, da numerosi anni vengono stipulati accordi contrattuali per garantire ai dipendenti di tale Istituto di cura a carattere scientifico gli accertamenti sanitari volti a:

- rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, l'assunzione di alcool e patologie alcool correlate;
- effettuare la profilassi post esposizione ad HIV agli operatori sanitari;
- fornire, presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, consulenze specialistiche a favore dei pazienti ricoverati presso l'Istituto medesimo;

**Richiamata** la deliberazione n. 916 del 19/11/2021 con la quale si rinnovavano per l'anno 2022 le convenzioni stipulate con l'Istituto Auxologico di Piancavallo per:

- profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari;
- accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate;
- per effettuazione di consulenze specialistiche presso i Presidi di Verbania e Domodossola a favore dei propri pazienti ricoverati;

**Preso atto** che l'Istituto Auxologico di Piancavallo con note prot. 223, 224 e 225 del 05/10/2022, acquisite al protocollo di arrivo ASL VCO n. 62706 del 07/10/2022, richiedeva la prosecuzione dei suddetti rapporti convenzionali per il periodo dal **01/01/2023** al **31/12/2023** alle stesse condizioni attualmente in essere;

### **Dato atto che:**

- la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, con comunicazione e.mail del 11/10/2022, richiedeva parere in merito alla prosecuzione dei rapporti convenzionali sopra citati al Direttore f.f. della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola;
- in pari data con comunicazione e.mail, sentiti i Direttori delle strutture interessate alla prosecuzione degli accordi, il Direttore f.f. della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola esprimeva parere favorevole;

### **Considerato che:**

- la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, acquisito il parere della Direzione Generale, con e.mail del 25/10/2022 comunicava la disponibilità al rinnovo delle suddette convenzioni alle medesime condizioni in vigore e trasmetteva contestualmente all'Istituto Auxologico le bozze dei testi convenzionali, per la conferma e la condivisione degli stessi;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- in data 27/10/2022 con nota acquisita al prot. in arrivo n. 67343, l'Istituto Auxologico confermava i testi di convenzione alle stesse condizioni normative ed economiche già in essere;

### **Dato atto che:**

- l'attività per l'effettuazione delle consulenze specialistiche rientra nelle fattispecie di cui all'art. 2 del vigente regolamento aziendale per l'attività libero professionale, approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2015 e s.m.i., ed è regolata da apposita convenzione (rif. art. 9.2) come sotto riportate:

- **allegato AL01)** Convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche rivolte a pazienti ricoverati presso l'Istituto medesimo e afferenti le specialità Nefrologia, Dialisi, Malattie Infettive, Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Oculistica, previo trasporto presso i PP. OO. di Verbania e Domodossola;
- **allegato AL02)** Convenzione per la profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari;
- **allegato AL03)** Convenzione per accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate rivolti a personale dipendente dell'Istituto Auxologico medesimo;
  - gli atti convenzionali allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale;

- il personale delle équipes della SOC Laboratorio Analisi e Malattie Infettive, che ha manifestato al Direttore della SOC Direzione Sanitaria e al Responsabile della SOS Dipartimentale di afferenza la volontà di partecipare a detta attività in regime libero professionale, svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro poiché l'attività non è separabile dall'attività istituzionale e, in applicazione al vigente regolamento aziendale per l'attività libero professionale, ad avvenuta ripartizione degli introiti, previa decurtazione delle trattenute ai sensi di legge e dei costi per la copertura delle spese aziendali (art.9), restituirà il correlato debito orario;

### **PROPONE**

**di rinnovare** per il periodo dal **01/01/2023** al **31/12/2022** gli accordi contrattuali con l'Istituto Auxologico, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell'ASL VCO a Verbania e Piancavallo, per l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- consulenze specialistiche rivolte a pazienti ricoverati presso l'Istituto medesimo, afferenti le specialità di Nefrologia, Dialisi, Malattie Infettive, Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Oculistica, trasportati presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola, in conformità al disciplinare allegato AL01);
- profilassi post esposizione ad HIV a operatori sanitari dipendenti dell'Istituto, come da allegato AL02);
- accertamenti sanitari di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione alcool e patologie



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

correlate rivolti al personale dell'Istituto stesso e al personale di aziende clienti del servizio di medicina del lavoro dell'Istituto, come da allegato AL03);

**di dare atto che:**

- i summenzionati atti convenzionali formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- l'introito presunto derivante dalla convenzione di cui all'allegato AL01) è di complessivi €. 11.000,00/// che saranno imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023;
- l'introito presunto derivante dalle convenzioni di cui agli allegati AL02) e AL03) è di complessivi €. 30.000,00/// che saranno imputati al conto economico 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023.

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**

**DELIBERA**

**1) di rinnovare,** per le motivazioni in premessa citate ed ivi richiamate, per il periodo dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, gli accordi contrattuali con l'Istituto Auxologico, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell'ASL VCO a Verbania e Piancavallo, per l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- consulenze specialistiche rivolte a pazienti ricoverati presso l'Istituto medesimo e trasportati presso i PP. OO. Di Verbania e Domodossola, afferenti le specialità Nefrologia, Dialisi, Malattie Infettive, Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Oculistica, in conformità al disciplinare allegato AL01);
- profilassi post esposizione ad HIV a operatori sanitari dipendenti dell'Istituto, come da allegato AL02);
- accertamenti sanitari di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione alcool e patologie correlate rivolte al personale dell'Istituto stesso e al personale di aziende clienti del servizio di medicina del lavoro dell'Istituto Auxologico, come da allegato AL03);

**2) di dare atto che:**

- atti convenzionali allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale;
- l'introito presunto derivante dalla convenzione di cui all'allegato AL01) è di complessivi €. 11.000,00/// che saranno imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023;



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

- l'introito presunto derivante dalle convenzioni di cui agli allegati AL02) e AL03) è di complessivi €. 30.000,00/// che saranno imputati al conto economico 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023.

**3) di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

**4) di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**CONVENZIONE CON ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI PIANCAVALLO****PER EFFETTUAZIONE PRESSO I PRESID OSPEDALIERI DI VERBANIA E****DOMODOSSOLA DI CONSULENZE SPECIALISTICHE****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale VCO**, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna

(VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa

Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali,

ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore

generale n. 290 del 12/05/2017;

**E****l'Istituto Auxologico Italiano** - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito

per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150,

con sede in Milano, Via L. Ariosto, 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario

Colombo.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****ART. 1 – Oggetto.** L'attività convenzionale ha per oggetto l'esecuzione, presso i Presidi

Ospedalieri di Verbania e Domodossola, di consulenze specialistiche rivolte a pazienti

degenti presso l'Istituto Auxologico. Le consulenze specialistiche potranno riguardare le

seguenti specialità: Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - Ortopedia - Chirurgia -

Otorinolaringoiatria - Oculistica.

**ART. 2 – Trasporto dei pazienti presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola.** Risulta a

carico dell'Istituto Auxologico l'organizzazione del trasporto dei pazienti degenti

presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola con spese a carico

dell'Istituto stesso.

	<b>ART. 3 – Modalità di esecuzione delle consulenze.</b> L’esecuzione delle consulenze presso i	
	Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola sarà garantita entro 5 giorni dalla richiesta,	
	previo accordo telefonico, e contestuale invio della richiesta su modulistica da concordare	
	con il Responsabile SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed inoltre via fax alla	
	struttura che erogherà la prestazione. La prestazione sarà erogata dai dirigenti medici a	
	rapporto esclusivo della struttura che svolgeranno l’attività in regime libero professionale di	
	equipe in timbratura con debito orario.	
	<b>ART. 4 – Copertura assicurativa.</b> L’ASL VCO dovrà garantire al personale coinvolto	
	nell’attività di consulenza la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso	
	terzi.	
	<b>ART. 5 – Corrispettivo.</b> L’Istituto Auxologico si impegna a versare all’A.S.L. VCO un	
	corrispettivo per ogni consulenza effettuata come da tariffario privati paganti dell’ASL stessa	
	di cui alla deliberazione n. 68 del 2/03/2016. Gli ambulatori dell’ASL VCO ove verrà	
	effettuata la consulenza dovranno trasmettere alla Direzione Sanitaria dei PP.OO. di	
	Verbania e Domodossola, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, la richiesta di	
	esecuzione delle prestazioni consegnata dall’Istituto Auxologico con la conferma delle	
	prestazioni eseguite. La Direzione Sanitaria Ospedaliera provvederà ad emettere fattura	
	inoltrandola all’Istituto Auxologico.	
	<b>ART. 6 – Modalità di pagamento all’A.S.L. VCO.</b> L’Istituto Auxologico corrisponderà	
	all’A.S.L. VCO la somma di cui al precedente art. 5 entro 30 giorni dalla data di emissione	
	della fattura. Ad avvenuto pagamento da parte dell’Istituto Auxologico delle somme dovute	
	l’Azienda Sanitaria Locale provvederà alla ripartizione del compenso. Le somme distribuite	
	al personale derivano dall’applicazione delle vigenti disposizioni di cui al regolamento per	
	l’attività libero professionale aziendale per l’attività in convenzione.	
	I compensi sono netti, in quanto agli introiti vengono decurtate le trattenute di legge e viene	
	2	



	garantita la copertura dei costi aziendali determinati per singola prestazione. Il personale	
	restituirà il debito orario correlato.	
	<b>ART. 7 – Tempi, durata e recesso.</b> La convenzione ha validità per il periodo <b>01/01/2023 al</b>	
	<b>31/12/2023</b> , con facoltà di rinnovo previa assunzione di specifica deliberazione in accordo	
	tra le parti. Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante	
	comunicazione PEC da trasmettere con preavviso di almeno 60 giorni. È prevista altresì la	
	risoluzione immediata dell'accordo contrattuale convenzionale qualora sopraggiungano	
	disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso	
	incompatibili.	
	Nel caso di recesso dell'Istituto Auxologico, questo è tenuto a pagare, fino al momento del	
	ricevimento della comunicazione del recesso, il compenso per gli esami svolti.	
	<b>Art. 8 – Privacy.</b> I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in	
	occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti	
	presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della	
	presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b"	
	del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale	
	normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli	
	stessi (GDPR), l'Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti,	
	ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati	
	personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28	
	e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati,	
	limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a	
	3	

	mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e	
	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Istituto	
	Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	<b>ART. 9 – Controversie.</b> Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione	
	all'esecuzione della presente convenzione le parti concordano di definire amichevolmente	
	qualsiasi vertenza. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo sarà competente in	
	merito il Foro di Verbania.	
	<b>ART. 10 – Registrazione.</b> Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di	
	registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolate dall'Istituto	
	Auxologico .	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Omegna_____	
	ASL VCO	
	IL DIRETTORE SOSTITUTO	
	AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI	
	(Dott. ssa Giuseppina)	
	Milano_____	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	
	(Dr. Mario COLOMBO)	
	4	

**CONVENZIONE TRA L'A.S.L. VCO E L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO -****ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER****PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI.**

Premesso che l'Istituto Auxologico Italiano ha valutato la necessità di acquisire la disponibilità di competenze professionali mediche, richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale VCO**, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

**E**

**l'Istituto Auxologico Italiano** - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150, con sede in Milano, Via L. Ariosto, 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario Colombo.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :****Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'A.S.L. VCO, tramite la propria SOS Dipartimentale di Malattie Infettive e Tropicali, si impegna ad eseguire per conto dell'Istituto Auxologico le misure di profilassi post esposizione ad HIV di seguito meglio specificate.

**Art. 2 – Modalità operative**

L'esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità operative:

	a) l'Istituto Auxologico invierà l'operatore esposto al contagio per HIV presso il D.E.A. del	
	Presidio Ospedaliero di Verbania, unitamente alla seguente documentazione:	
	- copia della denuncia di infortunio effettuata presso l'Ente di appartenenza dell'operatore	
	sanitario;	
	- <b>modulo per le indagini epidemiologiche (all. n. 1 alla presente convenzione)</b> , compilato	
	dai medici della struttura di provenienza del dipendente.	
	L'operatore sanitario esposto al contagio sarà immediatamente indirizzato al Medico	
	Infettivologo, che proporrà all'operatore sanitario, in relazione all'entità del rischio, la	
	chemioprolifassi;	
	b) in caso di accettazione della chemioprolifassi da parte dell'operatore sanitario esposto al	
	contagio, il Medico Infettivologo:	
	- provvederà all'esecuzione dei prelievi basali, così come previsti dall' <b>allegato n. 2 alla</b>	
	<b>presente convenzione;</b>	
	- fornirà, dopo aver fatto firmare il modulo di consenso informato, le prime dosi di farmaci	
	per l'immediato inizio della profilassi, come indicati nell' <b>allegato n. 3</b> alla presente	
	convenzione;	
	c) in caso di mancato consenso alla chemioprolifassi il Medico Infettivologo, dopo aver fatto	
	firmare il relativo modulo, fornirà all'operatore sanitario informazioni per il follow up	
	clinico e virologico. In questo caso, l'Istituto Auxologico potrà comunque fare riferimento	
	alla SOS Dipartimentale Malattie Infettive e Tropicali della A.S.L. VCO per il follow up e/o	
	per le indagini virologiche.	
	L'Istituto Auxologico potrà altresì inviare l'operatore esposto al contagio al D.E.A. del	
	Presidio Ospedaliero di Verbania per l'esecuzione dell'esame anti HIV. Qualora il paziente	
	fonte non fosse noto, o nel caso in cui il paziente fonte fosse noto ma non siano state	
	effettuate indagini diagnostiche anti HIV, l'Istituto Auxologico potrà inviare anche le	
	<b>2</b>	

	provette contenenti sangue od altro materiale biologico del paziente fonte per l'esecuzione	
	delle indagini diagnostiche anti HIV.	
	<b>Art. 3 – Prezzo di vendita</b>	
	Nell' <b>allegato 4</b> alla presente convenzione sono riportate le tariffe relative all'intero ciclo di	
	profilassi, distinte per tempi di esecuzione.	
	Nel caso in cui all'operatore fossero forniti farmaci, questi ultimi saranno addebitati al	
	prezzo di costo, I.V.A. compresa.	
	Come già comunicato al Committente le tariffe delle prestazioni specialistiche potranno	
	essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal	
	caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe	
	che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il	
	committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza	
	dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.	
	<b>Art. 4 – Fatturazione e termini di pagamento</b>	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio	
	Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito	
	modulo.	
	Sulla base della suddetta documentazione, l'A.S.L. VCO provvederà ad emettere con	
	cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni,	
	fine mese data fattura. Il mancato rispetto dei termini indicati può rappresentare motivo di	
	risoluzione del presente rapporto convenzionale.	
	<b>Art. 5 – Prestazioni occasionali</b>	
	Qualsiasi richiesta di prestazioni che esuli dagli elenchi allegati n. 2 e n. 3 non è ricompresa	
	nella presente convenzione e verrà pertanto assoggettata al regime delle prestazioni	
	occasionalì.	
	<b>3</b>	

	<b>Art. 6 – Durata e Recesso</b>	
	Il presente accordo ha validità dal <b>01/01/2023 al 31/12/2023</b> con possibilità di recesso da	
	parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera	
	raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza	
	previo accordo tra le parti contraenti.	
	<b>Art. 7 – Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg.	
	UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli	
	stessi (GDPR), l’Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti,	
	ai sensi dell’art. 4, c. 7 del GDPR. L’ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati	
	personali che saranno utilizzati ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28	
	e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati,	
	limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L’ASL VCO si impegna a	
	mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e	
	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Istituto	
	Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	<b>Art. 8 – Registrazione e bollo</b>	
	Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 18,	
4		

del D.P.R. 26/10/72 N° 633.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.

## **Art. 9 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna \_\_\_\_\_ Milano \_\_\_\_\_

ASL VCO ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

IL DIRETTORE SOSTITUTO IL DIRETTORE GENERALE

AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI (Dr. Mario COLOMBO)

( Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

**CONVENZIONE TRA L'A.S.L. VCO E L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO -  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PER  
ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E  
RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOL E  
PATOLOGIE ALCOL CORRELATE**

Premesso che l'Istituto Auxologico Italiano ha la necessità di acquisire competenze professionali mediche, richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale VCO**, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017

**E**

**l'Istituto Auxologico Italiano** - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150, con sede in Milano, Via L. Ariosto n. 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario Colombo

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

L'A.S.L. VCO, tramite la propria SOC Laboratorio Analisi si impegna ad eseguire per conto dell'Istituto Auxologico gli accertamenti sanitari di cui al codice del nomenclatore tariffario 90.18.3 – Droghe d'abuso test di screening (Test di primo livello)

90.61.7 – Droghe d'abuso test di conferma cromatografico (test di secondo livello)



	su campioni biologici del personale dell'Istituto Auxologico sottoposto a sorveglianza	
	sanitaria e del personale di aziende clienti del servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto	
	Auxologico medesimo.	
	<b>Art. 2 - Modalità operative</b>	
	L'esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità	
	operative:	
	a) l'Istituto Auxologico provvederà in maniera autonoma alla raccolta dei campioni;	
	b) i campioni raccolti, corredati da apposita modulistica, verranno consegnati direttamente	
	presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Verbania che provvederà all'esecuzione degli	
	accertamenti. Potranno essere consegnati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30	
	alle ore 14.00. Gli esiti potranno essere ritirati, presso lo sportello del Laboratorio Analisi del	
	P.O. di Verbania, tre giorni (lavorativi) dopo la consegna, dalle ore 10.30 alle ore 15.30.	
	c) in caso accertamento di primo livello non negativo il campione verrà spedito presso i	
	Laboratori dell'AOU Maggiore della Carità di Novara per ulteriori indagini e il referto potrà	
	essere consegnato dopo dieci giorni lavorativi.	
	<b>Art. 3 - Prezzo di vendita</b>	
	L'Istituto Auxologico corrisponderà all'ASL VCO le seguenti tariffe:	
	droghe d'abuso - codice 90.18.3: n° 5 sostanze x € 8,00 cad. = € 40,00	
	creatinina urinaria - codice 90.16.3: n° 1 x € 2,00 cad. = € 2,00	
	Totale pacchetto € 42,00.	
	La fornitura dei contenitori è a carico dell'Istituto Auxologico.	
	Per altre eventuali sostanze l'ASL VCO comunicherà al Committente il relativo costo al	
	momento della richiesta.	
	Come già comunicato al Committente le tariffe delle prestazioni specialistiche potranno	
	essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal	
	<b>2</b>	

	caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe	
	che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il	
	committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza	
	dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.	
	<b>Art. 4 - Fatturazione e termini di pagamento</b>	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio	
	Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito	
	modulo. Sulla base della suddetta documentazione, l'A.S.L. VCO provvederà ad emettere	
	con cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta)	
	giorni, fine mese data fattura. Il mancato rispetto dei termini indicati può rappresentare	
	motivo di risoluzione del presente rapporto convenzionale.	
	<b>Art. - 5 Durata e Recesso</b>	
	Il presente accordo ha validità dal <b>01/01/2023 al 31/12/2023</b> con possibilità di recesso da	
	parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera	
	raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza	
	previo accordo tra le parti contraenti.	
	<b>Art. - 6 Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli	
	stessi (GDPR), l'Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti,	
	<b>3</b>	

	ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati	
	personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28	
	e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati,	
	limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a	
	mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e	
	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Istituto	
	Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	<b>Art. 7 - Registrazione e bollo</b>	
	Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del	
	D.P.R. 26/10/72 N° 633. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso	
	d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di	
	registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte	
	richiedente per entrambi gli originali.	
	<b>Art. 8 - Foro competente</b>	
	Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, le	
	parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Omegna _____ Milano _____	
	ASL VCO ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	
	IL DIRETTORE SOSTITUTO IL DIRETTORE GENERALE	
	Affari Generali Legali e Istituzionali	
	( Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA) (Dr. Mario COLOMBO)	
4		